Newsletter n. 63 del 30 settembre 2015

Pubblicato in [Newsletter](http://www.enpaf.it/archivio-newsletter/newsletter)



SOMMARIO:

•    **ASSISTENZA** – Disciplina assistenza ordinaria 2016   
•    **ASSISTENZA -**Contributo una tantum per iscritti titoli o soci di farmacie rurali  
•    **PREVIDENZA -**Perequazione pensioni Enpaf anni 2012 e 2013 d.l. n. 65/2015  
•    **COMUNICAZIONE -**Utilizzo della casella [info@enpaf.it](mailto:info@enpaf.it)

**ASSISTENZA** – Disciplina assistenza ordinaria 2016  
  
Con deliberazione n. 53 del 29 settembre 2015 il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF ha dettato disposizioni in materia di prestazioni assistenziali per l’anno 2016. Il Consiglio dell’Ente, in considerazione dell’avviato processo di riforma che, oltre al sistema della previdenza, coinvolge anche la sezione assistenza, ha ritenuto opportuno prorogare la pregressa disciplina contenuta nella deliberazione n. 36 del 24 luglio 2014 alla quale, dunque, si rinvia per quanto riguarda tutti gli aspetti inerenti la materia: tipologie di prestazioni e requisiti. L’accertamento del mantenimento del diritto alle prestazioni di assistenza continuativa verrà avviato, come di consueto, verso la fine dell’anno corrente sulla base di quanto previsto nella delibera n. 36/2014 i cui effetti sono stati prorogati per il prossimo anno.

**ASSISTENZA -**Contributo una tantum per iscritti titoli o soci di farmacie rurali  
  
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf con la deliberazione n. 52 del 29 settembre 2015 ha adottato il regolamento relativo alla erogazione del contributo una tantum per iscritti titolari o soci di farmacie rurali. I destinatari dell’iniziativa sono i farmacisti titolari di farmacie rurali ubicate in Comuni o frazioni con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. Il contributo può essere erogato anche in caso di gestione societaria dell’esercizio, sebbene a favore di uno solo dei soci appositamente delegato.  
È necessario che il richiedente sia titolare della medesima farmacia rurale almeno dall’anno 2013 e che sia in regola con il versamento della contribuzione Enpaf.   
Occorre precisare che contrariamente a quanto accaduto per precedenti analoghe iniziative il criterio per l’attribuzione del contributo non è legato precedenza nella presentazione della domanda bensì alla formazione di una graduatoria nella quale si terrà contro di tutte le domande presentate dagli iscritti entro il termine di decadenza previsto (10 novembre 2015). Il punteggio verrà attribuito principalmente sulla base del reddito pro capite del nucleo familiare del richiedente, è prevista l’attribuzione di punteggio ulteriore per il caso di nucleo familiare monoreddito come pure per il caso in cui l’iscritto abbia versato almeno sei anni di contribuzione a quota intera nel decennio 2006-2015: sono, peraltro previste penalizzazioni in caso di proprietà immobiliari con destinazione d’uso 2 o 9. La graduatoria una volta approvata verrà pubblicata sul sito internet dell’Enpaf (www.enpaf.it). Nel caso in cui il reddito dell’impresa risulti superiore ai 50.000 euro tale condizione preclude il diritto all’assegnazione del contributo.   
L’ammontare del contributo uno tantum varia a seconda del punteggio conseguito dall’iscritto, vi sono dieci importi diversi da un massimo pari 10 mila euro ad un minimo di 1.000. Per l’iniziativa il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha stanziato l’importo di un milione di euro.   
Copia integrale del regolamento e della modulistica da utilizzare è presente sul sito internet dell’Enpaf (www.enpaf.it) si ribadisce che le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 10 novembre 2015 tramite raccomanda a.r.

**PREVIDENZA - Perequazione pensioni Enpaf anni 2012 e 2013 d.l. n. 65/2015**

ln conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 24, c. 25 del dl n. 201/2011 (convertito in l. n. 214/2011), nella parte in cui ha disposto, per gli anni 2012 e 2013, l’applicazione della rivalutazione delle pensioni per i soli trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, è intervenuto il dl n. 65/2015 (convertito in l. n. 109/2015) che ha ridisciplinato almeno in parte la materia. L’Enpaf che per le proprie pensioni aveva deciso, per gli anni 2012 e 2013, di applicare il medesimo meccanismo previsto dalla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, ha, dunque, dato corso a quanto stabilito dal decreto n. 65/2015 e, a partire dal prossimo mese di ottobre, provvederà ad erogare gli arretrati ai titolari di pensione aventi diritto.

Di seguito si riepiloga brevemente quanto previsto, ricordando preliminarmente che l’ammontare mensile dell’importo del trattamento minimo INPS è stato pari a 481 euro per il 2012 e a 495,43 per il 2013, si aggiunga che l’adeguamento ISTAT per il 2012 è stato pari al 2,7% e al 3% per il 2013.  
Dunque per gli anni 2012 e 2013 l’adeguamento all’indice ISTAT viene riconosciuto:  
a) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;   
b) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;  
c) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;d) non è riconosciuta alcuna rivalutazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

La rivalutazione dei trattamenti, relativa agli anni 2012 e 2013 come sopra determinata con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS e pari a sei volte il medesimo minimo è altresì riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento (delle sopraindicate percentuali del 40%, 20% e 10%);  
b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento (delle sopraindicate percentuali del 40%, 20% e 10%).

Per le pensioni dell’Enpaf, l’erogazione avrà decorrenza dal mese di ottobre; dunque, arretrati maturati fino al mese di settembre 2015 e successivamente erogazione dei ratei pensionistici adeguati “a regime”.

Conformemente alla vigente normativa fiscale gli arretrati originati dall’applicazione delle disposizioni citate saranno soggetti a tassazione separata se riferiti ad anni precedenti al 2015, mentre saranno soggetti a tassazione ordinaria per l’anno corrente.  
  
**“AdeguamentoPensioni2015”.**  
A decorrere dal prossimo mese di ottobre su tutte le pensioni erogate dall’Enpaf verrà riconosciuto l’adeguamento ISTAT 2015 accertato nella misura definitiva dello 0,2%.